

**Famiglia.** La Corte d'appello di Milano rende incontestabile lo status dei figli ampliando i limiti della legge 40

# Fecondazione eterologa blindata

## Allargato ai terzi il divieto di impugnazione del riconoscimento

**Giuseppe Buffone**

Stop alle azioni di disconoscimento di figli nati grazie alla fecondazione eterologa anche quando la richiesta viene da terzi. Con una sentenza molto innovativa la Corte d'appello di Milano ha ribaltato la pronuncia di primo grado negando l'ammissibilità dell'impugnazione, per difetto di veridicità, del riconoscimento di due figli generati con le tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma).

L'articolo 9 della legge 40/2004 vieta l'impugnazione del riconoscimento ex articolo 263 del Codice civile solo al soggetto che ricorre alla Pma eterologa e non a terzi, come fratelli o figli matrimoniali. In questo modo i figli nati fuori dal matrimonio con fecondazione eterologa possono contare su una tutela ridotta in quanto il loro riconoscimento può essere contestato, sulla base dell'articolo 263 del Codice civile, da «chiunque vi

abbia interesse».

Tant'è che, sulla base, di questa norma il giudice di primo grado (il Tribunale di Monza) aveva dichiarato l'ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento effettuato da un uomo di due minori nati, fuori da matrimonio, a seguito dell'unione con una donna che aveva fatto ricorso alla Pma eterologa. Impugnazione che era stata presentata dai fratelli dell'uomo, successivamente alla sua scomparsa.

Ma fra il primo e il secondo grado di giudizio, lo scenario normativo cambia: la Corte costituzionale, con la sentenza 162/2014, dichiara infatti illegittimo il divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo previsto dalla legge 40/2004 (articolo 4, comma 3) quando viene accertata l'esistenza di una patologia che è causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute.

Nella stessa decisione la Consulta sostiene però che «risulta confermata l'inammissibilità dell'impugnazione ex articolo 263 del Codice civile», sottolineando la persistente vigenza dell'articolo 9 della legge 40.

A questo punto, la Corte di appello di Milano (presidente ed estensore Bianca La Monica), con la sentenza depositata il 10 agosto 2015 n. 3397 capovolge il verdetto del Tribunale di Monza e dichiara l'impugnazione del riconoscimento non ammissibile.

Secondo il giudice di secondo grado, infatti, alla luce della sentenza della Consulta, si impone un'interpretazione *secundum constitutionem*: ormai la Pma eterologa è lecita pertanto, «nell'attuale contesto normativo, legittimare "chiunque vi abbia interesse" ad un'azione che ha il suo unico presupposto nella difformità tra la verità risultante dalla dichiarazione di riconoscimento, e la verità so-

stanziale e obiettiva della filiazione, difformità che è proprio l'essenza della pratica di fecondazione eterologa, comporterebbe la negazione della legittimità della pratica e l'esposizione del figlio nato da fecondazione eterologa alla inesorabile caducazione del suo status».

In altre parole argomentano i giudici, visto che, oggi, la Pma eterologa è lecita, colui che consente ad avere un figlio tramite questa tecnica e, dopo la nascita, lo riconosce, non pone in essere un riconoscimento che può essere stimato "falso" ma, in coerenza con il progetto di genitorialità di coppia, porta a termine un legame di filiazione, che ha origine da un fatto diverso dal concepimento. L'azione ex articolo 263 del Codice civile non è quindi ammissibile. Una scelta, quella della Corte milanese, che offre così una interpretazione "correttiva" della disposizione, senza provocare un nuovo incidente di costituzionalità.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

Immagistrati hanno dato attuazione alla sentenza con cui la Consulta ha ammesso le tecniche procreative per le coppie sterili

